

**D.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4464**

**Atto integrativo All'accordo di collaborazione sottoscritto tra Regione Lombardia e Comitato Italiano Paralimpico Lombardia per la realizzazione di un progetto di avviamento allo sport e promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità in Regione Lombardia di cui alla d.g.r. n. 3198 del 3 giugno 2020**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Richiamati:

- la l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura e in particolare il Risultato Atteso (RA) Econ.06.01.105 «Sostegno al sistema sportivo lombardo»;
- la d.c.r.n. XI/188 del 13 novembre 2018 «Linee guida e priorità d'intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)»;

Vista la d.g.r.n. 3198 del 3 giugno 2020 che ha approvato lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Comitato Italiano Paralimpico Lombardia per la realizzazione di un progetto di avviamento allo sport e promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità in regione Lombardia nel periodo 2020-2022, sottoscritto dalle parti in data 9 giugno 2020;

Visto il decreto n. 7675 del 30 giugno 2020 «Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Comitato Italiano Paralimpico Lombardia per la realizzazione di un progetto di avviamento allo sport e promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità in regione lombardia - impegno di spesa di complessivi euro 100.000,00 e contestuale liquidazione a titolo di anticipazione di euro 10.000,00»;

Vista, inoltre, la d.g.r. n. 3847 del 17 novembre 2020 con la quale è stato approvato l'Atto integrativo all'Accordo di Collaborazione di cui alla d.g.r. n. 3198 del 3 giugno 2020, con cui viene definito il nuovo cronoprogramma del progetto per la stagione sportiva 2020/2021;

Preso atto del perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti con cui sono state approvate ulteriori misure restrittive a livello nazionale, finalizzate al contenimento della diffusione del virus COVID-19, ultimo in ordine temporale, il d.p.c.m. del 2 Marzo 2021;

Richiamato in particolare l'articolo 17 (Attività motoria e attività sportiva) del d.p.c.m. del 2 marzo 2021 il quale:

- al comma 2) dispone che: «Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono altresì consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti»;
- al comma 3) dispone che: «Fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 1, in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell'Autorità delegata in materia di sport, è sospeso. Sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale»;

Richiamato altresì l'articolo 41 del sopracitato d.p.c.m. del 2 marzo 2021 (Attività motoria e attività sportiva), comma 1) il quale prevede che «Tutte le attività previste dall'articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospe-

se. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva»;

Preso atto, pertanto, che allo stato attuale, per cause di forza maggiore, le associazioni e le società sportive non possono assicurare il regolare svolgimento dei percorsi di avviamento allo sport per persone con disabilità già autorizzati né avviarne di nuovi;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario approvare l'Atto integrativo all'Accordo di Collaborazione sottoscritto da Regione Lombardia e dal Comitato Italiano Paralimpico Lombardia in data 9 giugno 2020 e al successivo atto integrativo del 30 novembre 2020, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui si introducono le modifiche necessarie a perseguire efficacemente le finalità espresse all'articolo 2 dell'Accordo, che si intendono qui integralmente confermate;

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e in particolare gli articoli 23, 26 e 27;

Richiamata la l.r. 20/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Per le motivazioni tutte addotte nelle premesse;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare l'Atto integrativo all'Accordo di Collaborazione sottoscritto da Regione Lombardia e dal Comitato Italiano Paralimpico Lombardia in data 9 giugno 2020 e al successivo atto integrativo del 30 novembre 2020, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui si introducono le modifiche necessarie a perseguire efficacemente le finalità espresse all'articolo 2 dell'Accordo, che si intendono qui integralmente confermate;

2. di demandare al Direttore di Funzione Specialistica Sport e Grandi Eventi Sportivi nell'Area Programmazione e Relazioni Esterne della Presidenza la sottoscrizione dell'Atto integrativo di cui al precedente punto 1;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it), nonché nella sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013;

4. di dare atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 7675/2020.

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## Allegato 1

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMITATO ITALIANO PARALIMPICO LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI AVVIAMENTO ALLO SPORT E PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN REGIONE LOMBARDIA DI CUI ALLA DGR N. 3198 DEL 03.06.2020

L'anno 2021, il mese di \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_, la **Regione Lombardia**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, C.F. 80050050154, rappresentata dal Direttore \_\_\_\_\_, a ciò autorizzato con delibera della Giunta regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (per brevità in seguito "Regione");

E

il **Comitato Italiano Paralimpico**, con sede in Milano, Via G.B. Piranesi, 46 (per brevità in seguito "CIP Lombardia"), C.F. e P. IVA 14649011005, rappresentata dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia Pierangelo Santelli, a ciò delegato dal Presidente Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli;

di seguito congiuntamente "le Parti",

### PREMESSO CHE

- in data 9 giugno 2020 le Parti hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la realizzazione di un progetto di avviamento allo sport e promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità in regione Lombardia;
- in data 30 novembre 2020 le Parti hanno sottoscritto un Atto integrativo al predetto Accordo di Collaborazione, con cui hanno modificato il cronoprogramma del progetto per la stagione sportiva 2020/2021;
- i provvedimenti normativi attualmente vigenti sul territorio nazionale e nello specifico il DPCM del 2 marzo 2021 (articolo 17, comma 2 e comma 3; articolo 41, comma 1) non consentono il regolare svolgimento dei percorsi di avviamento allo sport per persone con disabilità già autorizzati né l'avvio di nuovi percorsi;
- le Parti intendono disciplinare, con il presente atto integrativo, modifiche all'accordo di collaborazione sottoscritto in data 9 giugno 2020 e al successivo atto integrativo del 30 novembre 2020, al fine di sostenere l'effettiva realizzazione del progetto;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

### Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Atto integrativo.

### Articolo 2 – Finalità

Il presente Atto integrativo ha lo scopo di introdurre all'Accordo di collaborazione sottoscritto fra le parti in data 9 giugno 2020 e al successivo atto integrativo del 30 novembre 2020, le modifiche che si rendono necessarie a fronte dei provvedimenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per poter efficacemente perseguire le finalità espresse all'articolo 2 dell'Accordo, che si intendono qui integralmente confermate.

### Articolo 3 - Cronoprogramma per la stagione sportiva 2020/2021

Le parti concordano, per la stagione sportiva 2020-2021, quanto segue, con effetto di modifica esecutiva rispetto a quanto previsto al paragrafo 3 “Tempi di realizzazione” del Progetto di avviamento allo sport e promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità in regione Lombardia di cui all'allegato 1A dell'Accordo di collaborazione sottoscritto in data 9 giugno 2020 e successivamente modificato con art. 3 dell'Atto integrativo sottoscritto in data 30 novembre 2020.

Dal 2 novembre 2020 al 30 giugno 2021	Terza fase di adesione, selezione dei destinatari e avvio nuovi percorsi: autorizzazione delle richieste secondo l'ordine di arrivo e, se pervenute in pari data, secondo il criterio dell'età dei richiedenti favorendo i più giovani.  Il limite del numero massimo di 5 autorizzazioni per società viene confermato fino alla data del 30 aprile 2021, successivamente si procederà ad autorizzazione delle richieste secondo i soli vincoli dell'ordine di arrivo e dei posti residui per tipologia di disabilità
Entro il 15 settembre 2021	Invio da parte delle Società/Associazioni sportive al CIP Lombardia della rendicontazione intermedia o finale dell'attività svolta, rispettivamente nel caso in cui alla data del termine fissato il percorso risulti ancora in corso di svolgimento o sia stato concluso
Entro il 15 novembre 2021	Invio a Regione Lombardia da parte del CIP della relazione di progetto e della rendicontazione intermedia per la stagione sportiva 2020/2021.
Entro il 31 marzo 2022	Termine massimo per la conclusione dei percorsi di avviamento autorizzati nella stagione sportiva 2020/2021.
Entro il 22 aprile 2022	Invio da parte delle Società/Associazioni sportive al CIP Lombardia della rendicontazione finale dell'attività svolta per i percorsi conclusi in data successiva al 15 novembre 2021.

Entro il 31 maggio 2022	Invio a Regione Lombardia da parte del CIP della rendicontazione finale per la stagione sportiva 2020/2021 per i percorsi conclusi in data successiva al 15 novembre 2021.
-------------------------	--

#### Articolo 4 – Disposizioni finali

Qualora i percorsi di avviamento allo sport per persone con disabilità effettivamente attivati fossero in numero inferiore rispetto ai 90 preventivati, sarà possibile utilizzare le risorse residue a valere sulla stagione sportiva 2021/2022, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 "Quadro finanziario e impegni delle parti" dell'Accordo di collaborazione sottoscritto in data 9 giugno 2020 e senza maggiori oneri a carico di Regione Lombardia.

Per quanto non espressamente modificato dal presente atto restano confermati i contenuti dell'Accordo di collaborazione sottoscritto in data 9 giugno 2020.

#### ARTICOLO 5 – Firma dell'Accordo

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata, ai sensi dell'articolo 15, c. 2-bis, della L. 241/1990.

Milano, \_\_\_\_\_

Per Regione Lombardia

Il Direttore \_\_\_\_\_

Simone Rasetti

Per il Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Lombardia

Il Presidente

Pierangelo Santelli